

Comune di Bard

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Piazza Cavour, 4

11020 BARD AO



Commune de Bard

Région Autonome Vallée d'Aoste

4, Place Cavour

11020 BARD AO

Tel. 0125 80 31 34 – Fax 0125 80 36 03 – email: info@comune.bard.ao.it - www.comune.bard.ao.it

REVISIONE ORDINARIA

DELLE

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

articolo 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175

Approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 11.12.2019

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Gli adempimenti previsti dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 per tutte le pubbliche amministrazioni

L'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" recante «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche», così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente, entro il **31 dicembre 2019**, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016.

Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall'art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016: «per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi».

La revisione di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, costituisce, per gli enti territoriali, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

1.2. Semplificazione degli adempimenti a carico degli Enti territoriali

In relazione al protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Pertanto le informazioni sono acquisite mediante l'applicativo *Partecipazioni* accessibile dal portale Tesoro.

La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 è effettuata in favore della Corte dei conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo.

2. Adempimenti a carico dell'Ente

L'ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 19.12.2018 ha approvato la revisione ordinaria delle partecipate ai sensi dell'ex articolo 20, D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100.

La presente relazione rappresenta un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette al fine di predisporre, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.


3. Partecipazioni dirette del Comune alla data del 31 dicembre 2018

Il Comune deteneva alla data del 31.12.2018, delle quote di partecipazione delle seguenti persone giuridiche, con la precisazione che i dati indicati nella colonna tre, sono desunti dall'ultimo bilancio approvato dalla partecipata:

Ragione Sociale	Tipologia di attività	Quota di partecipazione e valore totale posseduto	Funzioni attributive	Attività svolte
<p>Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop. - Consortium des Collectivités Locales e la Vallée D'Aoste soc. coop. siglabile CELVA Soc. Coop.</p>	<p>Codice ATECO 0.84.11.10 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali</p>	<p>al 31.12.2018 una quota, pari al 1,19% dell'intero capitale sociale</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto del CELVA "La Cooperativa costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio Permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli enti locali nell'ambito del Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta. Essa esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi associati, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto la Cooperativa intende svolgere le seguenti attività: a) prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico; b) attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici che privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo; c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci; d) assistere i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti; e) svolgere funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado; f) gestire e sviluppare l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software; g) promuovere e organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune; h) assumere dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale; i) promuovere e partecipare ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo; j) concedere, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.</p>

IN.VA. S.p.A.	62.01 produzione software connesso all'edizione	- di non al 31.12.2018 n. 500 azioni, pari allo 0,0098% dell'intero capitale sociale	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d); - produzione di un servizio di interesse generale; - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma; - autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni; - svolge servizi di centrale di committenza regionale e soggetto aggregatore regionale.	espletamento dell'attività di Centrale Unica di Committenza regionale (CUC) si rimanda allo statuto societario
---------------	---	---	---	--

Il quadro delle partecipazioni al **31.12.2018**, invariato alla data di redazione della presente relazione, è il seguente:



4. Relazione tecnica della revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016

**SCHEDE DI RILEVAZIONE
PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA**

SEZIONE - INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

Nazionalità	Italia
--------------------	--------

SEZIONE - DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata	Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. - Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste soc. coop.
Denominazione	00665740072
Anno di costituzione della società	1998

Forma giuridica	Società cooperativa
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE- SETTORE DI ATTIVITA'

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	0.84.11.10

SEZIONE - DATI DI BILANCIO

Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2018		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	€ 87.992,00	
	Fatturato	€ 1.671.070,00	
	Anno di riferimento 2017		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	€ -13.996,00	
	Fatturato	€ 1.495.417,00	
	Anno di riferimento 2016		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	€ 19.592,00	
	Fatturato	€ 1.499.627,00	
	Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2015	
		Bilancio approvato	Sì
		Risultato d'esercizio	€ 42.035,00
Anno di riferimento 2014			
Bilancio approvato	Sì		
Risultato d'esercizio	€ 11.008,00		
Numero dipendenti	15 al 31/12/2018		
Costo del personale	€ 742.536,00		
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5		
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 31.451,00		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1		
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	€ 3.045,00		

SEZIONE - TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	
Società controllata	No
Detenzione di partecipazioni da parte della società	No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	1,19%
--	-------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	==
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Le attività attribuite dal CELVA per legge sono elencate all'art. 4 della Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	==
Termine previsto per la razionalizzazione	==

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

Con riferimento al CELVA, il Comune ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, benché la stessa società integri il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 175/2016.

Il CELVA, infatti, come precisato all'art. 5 dello Statuto, è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica con l'obiettivo di garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Nello specifico il CELVA, secondo quanto disposto all'art. 5, comma 3, dello Statuto citato:

- a) presta ai soci ogni forma di assistenza e consulenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- b) attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici sia privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c) promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- d) assiste i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- e) svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
- f) gestisce e sviluppa l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;
- g) promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
- h) assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
- i) promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale

Europeo;

j) concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge. 4. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari.

Tali attività, peraltro, integrano quelle espressamente indicate all'art. 4, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016.

Inoltre, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane", all'articolo 4 (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA), stabilisce che i Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

- a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
- b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;
- d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate.

Dall'analisi di quanto sopra esposto emerge, quindi, che l'attività della società CELVA soc. coop. risulta necessaria all'amministrazione comunale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alla luce delle delineate attività svolte, integranti i precetti di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016.

Come riconosciuto dalla stessa Corte dei Conti, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 100/2017, il CELVA è stato qualificato come società a totale partecipazione pubblica sottoposta a controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni che vi partecipano (quali i 74 Comuni della Valle d'Aosta, le 8 Unités de Communes Valdôtaines ed il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano).

Da un punto di vista strettamente privatistico, la società presenta le caratteristiche proprie di una cooperativa a mutualità prevalente ex art. 2514 c.c. (scelta che permette la partecipazione all'assemblea societaria, da parte dei soci, in misura egualitaria, indipendentemente dal numero di quote possedute), avente quale oggetto sociale una generale funzione di supporto per gli enti locali valdostani nello svolgimento delle loro attività.

Nello specifico, il CELVA svolge, oltre alle funzioni previste dal suo stesso Statuto in favore degli enti soci, le funzioni ed i servizi comunali che le sono stati attribuiti dall'art. 4 della l.r. n. 6/2014, nonché, in qualità di organismo strumentale del CPEL, le funzioni attribuite dalla legge a quest'ultimo, così come previsto dalla Convenzione stipulata tra i due enti il 24 febbraio 2010.

L'art. 24 del Regolamento del Consiglio, infatti, stabilisce che "per garantire economicità all'interno del sistema degli enti locali, il CPEL si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni del CELVA".

Il CELVA, quindi, svolge le funzioni attribuite dalla legge regionale al CPEL in qualità di "organo esecutivo" (così come previsto dal Regolamento del Consiglio), senza, tuttavia, che sia prevista alcun tipo di rappresentanza in capo alla società, considerato che il CPEL stesso ha provveduto a delegare a quest'ultima solamente lo svolgimento delle proprie funzioni.

Pertanto, come si evince dal quadro normativo e fattuale sopra delineato, gli ambiti di intervento nei quali il CELVA è chiamato ad operare sono molto ampi e variegati, posto che alla società sono attribuite una pluralità di funzioni tra loro differenti, sebbene tutte indirizzate al conseguimento sia dell'ottimizzazione nello svolgimento dei servizi, svolti dal Consorzio in favore della collettività degli enti locali valdostani e nell'interesse di questi ultimi, sia della generale razionalizzazione dei costi, i quali vedrebbero una indiscutibile moltiplicazione nel caso in cui i servizi svolti dal CELVA venissero esternalizzati ricorrendo al libero mercato.

In tal senso, la forma di società cooperativa a mutualità prevalente permette agli enti soci di avvalersi, sin dalla sua costituzione, di una struttura organizzativa gerarchica, chiara e predefinita, sviluppata in modo da fronteggiare il corretto svolgimento delle citate molteplici funzioni attribuite al CELVA, nonché offrire la possibilità a ciascun ente socio, di partecipare, in maniera eguale ed attiva, alle attività decisorie e di coordinamento relative allo svolgimento dei servizi pubblici di comune interesse agli enti locali valdostani ed all'intero territorio regionale della Valle d'Aosta.

Peraltro, optare per una forma giuridica diversa per lo svolgimento delle citate molteplici funzioni (come un'associazione od un consorzio) rischierebbe, da un lato, di compromettere l'autonomia rappresentativa del CPEL e, d'altro canto, di limitare il carattere operativo del CELVA, dando vita ad un sistema organizzativo incoerente e non efficiente della rappresentanza degli enti locali regionali.

Si ribadisce di dover mantenere la partecipazione in quanto necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. Il CELVA, come precisato all'art. 5 dello Statuto, è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica con l'obiettivo di garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

L'Ente non è tenuto a intraprendere nessuna modalità di razionalizzazione della partecipazione alla società CELVA soc. coop.

PARTECIPAZIONE A IN.VA. S.p.A.

SCHEMA DI RILEVAZIONE

SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

Nazionalità	Italia
--------------------	--------

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata	00521690073
Denominazione	IN.VA. S.p.A.
Anno di costituzione della società	1988
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	N/A (non applicabile)
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE – SETTORE DI ATTIVITÀ

Settore Ateco 1	62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione
------------------------	---

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	€ 560.137,00
	Fatturato	€ 20.233.131,00
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	€ 656.668,00
	Fatturato	€ 20.212.315,00
	Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	€ 418.213,00
	Fatturato	€ 20.572.060,00
	Anno di riferimento 2015	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	€ 44.995,00
Anno di riferimento 2014		
Bilancio approvato	Sì	
Risultato d'esercizio	€ 6.278,00	
Numero dipendenti	225	
Costo del personale	€ 10.737.170,00	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3	

Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 43.082,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	€ 45.730,00

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società controllata	No
Detenzione di partecipazioni da parte della società	No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	0,0098%

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	Sì
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	Sì
Esito della Ricognizione	Mantenimento della partecipazione senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	==
Termine previsto per la razionalizzazione	==

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

Con riferimento a IN.VA. S.p.A., il Comune ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

IN.VA. S.p.A. è stata istituita con la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 recante ad oggetto "Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica" e aveva come esclusivo oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei propri soci.

L'articolo 2 (Soci) della citata legge così recita: "Oltre alla Regione, alla quale è riservata la proprietà di almeno il 75 per cento delle azioni, possono acquisire la qualità di soci azionisti dell'IN.VA. S.p.A. gli enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le diverse partecipazioni sociali devono in ogni caso essere paritarie o proporzionate al numero degli abitanti e la somma della popolazione dei Comuni partecipanti deve risultare nel complesso superiore a 30.000 abitanti".

Con deliberazione del comunale n. 40 del 14.11.2013, il Comune, ha acquisito dal Comune di Aosta n. 500 quote societarie di IN.VA. S.p.A., del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, pari ad un importo complessivo di € 500,00, così come condiviso nell'Assemblea del CELVA nella seduta del 28 marzo 2013. In virtù della suddetta sottoscrizione, il Comune può avvalersi della suddetta società per l'espletamento delle attività di centrale di committenza, come previsto nella vigente normativa nazionale e regionale. IN.VA. S.p.A., nell'ambito di quanto previsto nel proprio oggetto sociale, può effettuare, per conto dell'Amministrazione eventuali ulteriori prestazioni, che dovessero in futuro essere individuate, ai fini di un più efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente, nel rispetto della disciplina comunitaria sulle società in house.

Alla luce di quanto disposto da norme statali (D.L. 78/2010 e D.L. 201/2011), il legislatore regionale è intervenuto modificando l'oggetto sociale e l'assetto societario di IN.VA. S.p.A.

In particolare:

- la legge regionale 7 maggio 2012, n. 13, recante "Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme)", stabilisce che la società IN.VA. S.p.A. sia a totale capitale pubblico e che la compagine societaria sia costituita, oltre che dalla Regione, dagli enti locali valdostani, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dalle società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);
- l'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2012", modifica l'oggetto sociale della società IN.VA. S.p.A. introducendo lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in favore dei soci azionisti.

In relazione alle finalità perseguibili mediante la partecipazione a IN.VA. S.p.A., si ritiene che la stessa rientri nelle previsioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) in quanto l'articolo 3, comma 1, lettera a, della già citata Legge regionale 17 agosto 1987 n. 81, stabilisce che "le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale", conformemente a quanto previsto alla lettera a, comma 2, articolo 4, del T.U.S.P.

Inoltre l'articolo 2 dello Statuto sociale della società IN.VA. S.p.A. recita:

In particolare rientrano nell'oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa quali ad esempio:

- la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT);
- l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi/benefici controllabile;
- l'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare;
- l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale IN.VA. S.p.A.;
- il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai propri Soci, nell'ambito di tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dagli enti, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche tenendo conto delle novità del mercato;
- l'assistenza e la consulenza ai Soci nella definizione dello sviluppo dei propri piani strategici in ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

L'articolo 4, comma 2 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di:

lettera d) "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni,"

lettera e) "servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto

legislativo n. 50 del 2016.”

Le attività svolte da IN.VA. S.p.A., sono di fatto espressamente riconducibili a quelle stabilite dal T.U.S.P. In particolare si evidenzia che IN.VA. S.p.A., nello svolgimento delle proprie funzioni di Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata dell'acquisizione di beni e servizi, rappresenta di fatto lo strumento operativo degli Enti pubblici soci per l'esercizio di loro funzioni istituzionali. Mediante la sua attività la società soddisfa le esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa, offre adeguate opportunità agli enti locali anche di piccole dimensioni, valorizza il sistema produttivo, supporta la diffusione di acquisti in forma telematica, garantisce la standardizzazione dei processi di acquisizione assicurando, nel contempo, agli enti soci la possibilità di acquisire i beni e i servizi necessari al perseguimento del benessere e della qualità di vita della propria popolazione di riferimento.

Tutti gli elementi sopra esposti comprovano che la partecipazione da parte del Comune a IN.VA. S.p.A. è da ritenersi coerente con la vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica e dunque legittima.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

L'Ente non è tenuto a intraprendere alcuna attività di razionalizzazione della partecipazione alla società IN.VA. S.p.A.

5. Conclusioni

Richiamato l'articolo 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 che prevede che le Amministrazioni con proprio provvedimento, effettuino un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. *L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”,* i risultati attesi dal presente piano di revisione ordinaria sono i seguenti:

Denominazione	Modalità di revisione	Società presente alla data del 31.12.2018	Società presente al termine del processo di revisione ordinaria
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	nessuna	Si	Si
IN.VA. S.p.A.	nessuna	Si	Si